



“UNIONE IBLEIDE”
Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
2022-2024**



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



PREMESSA

Il presente Piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, che reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa dell'Unione dei Comuni Ibleide.

Il Piano si pone quale obiettivo principale la promozione della cultura della legalità e dell'integrità all'interno della specifica realtà dell'Ente.

Il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce specifica sezione del Piano e si pone quale obiettivo principale la promozione di forme diffuse di controllo relativamente al perseguimento dei fini istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche così da sfavorire il proliferare di fenomeni di cattiva amministrazione e da realizzare un'efficace azione inibitoria rispetto allo stesso fenomeno corruttivo.

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnico-giuridiche” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Oggi l'ANAC con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 detta una nozione di “corruzione in senso ampio” specificando che: “Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, in linea con le recenti e rilevanti modifiche legislative, il quale è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni, e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che adottano i Piani Triennali per Prevenzione della Corruzione.

Il nuovo Piano, pertanto, in linea con quello precedente, contiene indicazioni che impegnano le Amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della propria realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione. Secondo quanto precisato dall'ANAC, si tratta di un modello che deve contemperare “l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaromonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



della corruzione con l'autonomia organizzativa delle Amministrazioni nel definire i caratteri delle proprie strutture e, all'interno di esse, le misure gestionali necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati”.

Il nuovo PNA tiene conto anche delle principali modifiche alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 previste nel d.lgs. n. 97/2016, la nuova disciplina tende dunque a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo. Inoltre, è previsto un maggiore coinvolgimento degli Organismi Indipendenti di Valutazione, i quali, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

La nuova disciplina persegue, inoltre, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 al d.lgs. n. 33/2013 e alla l. n. 190/2012 hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

In particolare, le nuove disposizioni del d.lgs. n. 97/2016 individuano le seguenti categorie di soggetti tenuti all'osservanza delle norme in materia di trasparenza:

- 1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- 2) gli enti pubblici economici e gli ordini professionali;
- 3) le società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- 4) le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- 5) le società in partecipazione pubblica come definite dal citato d.lgs. n. 175/2016 e le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda in generale le altre misure di prevenzione della corruzione in attuazione della l. n. 190/2012, le nuove norme introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 specificano che il PNA “costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.”.

Il PNA rivolge, inoltre, una particolare attenzione alle Unioni di Comuni e ai Piccoli Comuni che, in coerenza con quanto previsto dal novellato articolo 3 comma 1ter del decreto legislativo n. 33/2013, sono quelli con popolazione fino a 15.000 abitanti, in quanto, per la loro caratteristica di enti locali di dimensioni organizzative ridotte nonché per l'esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione, hanno presentato maggiori difficoltà nell'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Dunque, il PNA nelle sue indicazioni di carattere generale, tende a favorire forme di aggregazione tra i Comuni che consentano, da un lato, di garantire idoneità di risorse e mezzi e dall'altro di assicurare una risposta alla corruzione non solo locale ma più propriamente territoriale e unitaria.

Proprio per le caratteristiche delle Unioni e dei Piccoli Comuni, come già evidenziato, il d.lgs. n. 97/2016, ha introdotto la possibilità di individuare modalità organizzative e attuative semplificate per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Inoltre, nell'adunanza del 22 novembre 2017, l'ANAC con Delibera n. 1208 ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, nel quale l'Autorità ha valutato opportuno, sia sulla base di richieste delle amministrazioni sia in esito alla propria attività di vigilanza, concentrare l'Aggiornamento al PNA su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie. Nell'Aggiornamento 2017 al PNA la trattazione di questi approfondimenti su: le Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie, è preceduta da una parte generale in cui l'Autorità dà conto degli esiti della valutazione di un campione di 577 PTPC di amministrazioni e integra alcune indicazioni sull'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione che interessano tutti i soggetti cui essa si rivolge.

Da ultimo, nell'adunanza del 21 novembre 2018, l'ANAC con Delibera n. 1074 ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, nel quale l'Autorità, in continuità con il PNA e con i precedenti Aggiornamenti, ha scelto alcuni settori di attività e tipologie di amministrazioni che, per la peculiarità e la rilevanza degli interessi pubblici trattati, sono stati ritenuti meritevoli di un approfondimento, al fine di esaminare i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e di fornire supporto nella predisposizione dei PTPC alle amministrazioni coinvolte. In particolare l'Autorità ha valutato opportuno, anche in esito alla vigilanza svolta e sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni, dedicare specifiche sezioni ai temi connessi alla gestione dei fondi strutturali, alla gestione dei rifiuti e alle Agenzie fiscali, tenuto conto della complessità e della delicatezza che caratterizzano tali ambiti di competenze.

Un'ulteriore analisi ha riguardato, poi, l'individuazione di modalità semplificate di attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensioni, in attuazione di quanto previsto all'art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, secondo cui l'Autorità può, con il PNA, prevedere misure di semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, misure appunto volte a favorire l'applicazione sostenibile della disciplina della prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte di enti di piccole dimensioni nel rispetto di principio di proporzionalità e ragionevolezza.



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



Le proposte di semplificazione emerse nel corso dei lavori dell'apposito tavolo tecnico hanno riguardato principalmente i seguenti ambiti:

- Ø Collegamenti con l'albo pretorio *on line*;
- Ø Semplificazioni derivanti dal sistema dei collegamenti ipertestuali;
- Ø Tempistica delle pubblicazioni;
- Ø Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013;
- Ø Pubblicazione dei dati in tabelle;
- Ø Realizzazione di un software *open source*;
- Ø Semplificazioni per l'adozione annuale del PTPC;
- Ø Nomina e funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

E proprio al fine di un maggiore snellimento, l'Autorità auspica un intervento del legislatore volto a individuare misure di coordinamento tra le pubblicazioni sull'albo pretorio *on line* e gli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, anche in funzione di semplificazione degli oneri per le amministrazioni.

Infine in sede di tavolo tecnico è stato più volte affrontato il tema della realizzazione di uno strumento software da mettere a disposizione dei piccoli comuni in grado di agevolarli nella pubblicazione dei dati on line relativi agli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 e tale esigenza è confermata anche dai dati rilevati dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.

A tal riguardo l'Autorità ha ritenuto opportuno anche coinvolgere l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), struttura dell'Amministrazione dello Stato competente in materia di digitalizzazione delle p.a., affinché in tempi ravvicinati si possa rendere disponibile uno strumento software in riuso per agevolare le amministrazioni, soprattutto per i piccoli comuni, attraverso l'apposita creazione un *software* che non comporti spese di acquisizione e/o di gestione e adeguamento.

L'Autorità Nazionale anticorruzione con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha adottato il piano nazionale anticorruzione 2019, a partire dal 2016, infatti l'ANAC ha elaborato il PNA ed i successivi aggiornamenti, affiancando ad una parte generale, in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno. Con riferimento alla parte generale del PNA sopra detto i contenuti sono orientati a rivedere, consolidare ed integrare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo dall'Autorità e che sono stato oggetto di specifici procedimenti di regolamentazione in indirizzo. In virtù di quanto affermato dall'ANAC, quindi, il PNA 2019 assorbe e supera tutte le parti generali dei precedenti piani e relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo.

IL PNA 2019, inoltre, consta di tre allegati:

- Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;
- La rotazione “ordinaria” del personale;
- Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Attualmente gli approfondimenti svolti nelle parti speciali sono , per quanto riguarda le amministrazioni:



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



- Piccoli comuni – PNA 2016 di cui alla delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Semplificazioni per i piccoli comuni – aggiornamento PNA 2018 di cui alla delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
- Città metropolitane – PNA 2016 i cui alla delibera 831 del 3 agosto 2016
- Ordini e collegi professionali- PNA 2016 2016 i cui alla delibera 831 del 3 agosto 2016
- Istituzioni scolastiche – PNA 2016 di cui alla delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Autorità di sistema portuale – aggiornamento PNA 2017 di cui alla delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- Gestione dei commissari straordinari nominati dal Governo – aggiornamento PNA 2017 di cui alla delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- Le istituzioni universitarie – aggiornamento 2017 di cui alla delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- Agenzie fiscali aggiornamento PNA 2018 di cui alla delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;

Per quanto riguarda gli approfondimenti su specifici settori di attività o materie:

- Area di rischio contratti pubblici – aggiornamento PNA 2015 di cui alla determinazione n.12 del 28 ottobre 2015;
- Sanità – aggiornamento PNA 2015 di cui alla determinazione n.12 del 28 ottobre 2015;
- Sanità – PNA 2016 2016 di cui alla delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Tutela e valorizzazione dei beni culturali – PNA 2016 di cui alla delibera n. 831 del 3 agosto 2016
- Governo del territorio – PNA 2016 di cui alla delibera n. 831 del 3 agosto 2016
- Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione – aggiornamento PNA 2018 di cui alla delibera n. 1074 del 21 novembre 2018

CONTENUTI GENERALI

In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27/01/1999, il 6/11/2012 il legislatore ha approvato la legge n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito L. n. 190/2012).

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31/10/2003, firmata dallo stato italiano il 9/12/2003 e ratificata attraverso la L. 3/8/2009, n. 116.

La Convenzione ONU 31/10/2003 prevede che ogni Stato debba:

- elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- vagliarne periodicamente l'adeguatezza;
- collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e la diffusione delle relative conoscenze.

In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GRECO (Groupe d'Etats Contre la Corruption) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali (circolare n. 1 del 25/1/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica - Presidenza CdM).

Il concetto di “corruzione” ed i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla L. n. 190/2012, nel PNA e nel presente documento ed ha un’accezione ampia giacché tende a riferirsi non solo tout court al delitto di corruzione previsto nel codice penale, ma altresì ad ogni azione che intercetti fenomeni di mal amministrazione in senso lato.

In sostanza il concetto di corruzione è comprensivo di qualsivoglia situazione in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del Codice Penale), e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Con la L. n. 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l’azione sinergica dei seguenti soggetti:

- Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3 della L. n. 190/2012);
- la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4 della L. n. 190/2012);
- la Conferenza unificata che è chiamata ad individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61 della L. n. 190/2012);
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4 della L. n. 190/2012);
- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6 della L. n. 190/2012);
- la SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11 della L. n. 190/2012);
- le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano Nazionale anticorruzione (art. 1 L. n. 190/2012) anche attraverso l’azione del Responsabile della prevenzione della corruzione;



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



- gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1, L. n. 190/2012).

ANALISI DEL CONTESTO

L'ANAC ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle caratteristiche specifiche dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o in virtù delle modalità organizzative interne.

Attraverso questa modalità di analisi, che si sviluppa su due dimensioni, l'una interna e l'altra esterna, si intende favorire la predisposizione di un PTPC contestualizzato. Invero, comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

- **Analisi del contesto esterno**

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di mettere in luce come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Amministrazione opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati, disponibile alla pagina web:

<http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>

L'unione dei Comuni Ibleide è costituita dai Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo e il suo territorio coincide con l'intero territorio dei Comuni che la costituiscono. E' scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria di funzioni e/o servizi a tale ente attribuita, mantenendo in capo ai singoli comuni le funzioni e/o servizi e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.

- **Analisi del contesto interno**

L'analisi del contesto interno è finalizzata ad individuare gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura a rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'Amministrazione.

L'organizzazione interna dell'Unione risente negativamente della presenza di una sola unità di personale proveniente dai Comuni aderenti con ruolo di titolare di posizione organizzativa, quale conseguenza inevitabile di una politica, confermata negli anni, di contenimento delle spese di personale che certamente costituisce una oggettiva difficoltà. A tale difficoltà si dovrà ovviare con adattamenti della struttura organizzativa in modo da rispondere ai (crescenti) obblighi di carattere formale e sostanziale, pur a fronte di una diminuzione di unità. In particolare, sarebbe necessario utilizzare all'interno dell'ente personale specializzato nella gestione delle procedure informatiche



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



cui, a causa della scarsa disponibilità di risorse finanziarie e dei vincoli imposti, diventa difficile ricorrere.

ULTERIORI NOVITA' LEGISLATIVE

Nelle more dell'approvazione del P.I.A.O. previsto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”(GU n. 309 del 30-12-2021), all’art. 1, co. 12, lett. a), ha differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile 2022 viene adottato questo Piano Anticorruzione nel rispetto del termine attualmente stabilito al 30 aprile 2022.

Capo I

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Art. 1

Disposizioni generali

1. Le disposizioni volte alla prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno della Pubblica Amministrazione contenute nel Piano:

- sono diretta emanazione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico nonché delle norme giuridiche e regolamentari – nazionali, locali, comunitarie e internazionali – che incidono sulle attività oggetto del Piano;
- costituiscono diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 Cost.;
- devono essere applicate all’interno dell’Unione Ibleide (di seguito anche “Unione”), quale Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1, co. 2, del t.u.p.i.

Art. 2

Finalità ed obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

1. Il Piano è finalizzato a:

- prevenire la corruzione e/o l’illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici dell’Unione al rischio di corruzione;
- considerare tra le attività maggiormente “sensibili” non soltanto generalmente quelle di cui all’articolo 1, co. 16, della l. n. 190 del 2012, ma anche quelle di cui al comma 9;
- indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione con particolare riguardo ai suddetti settori;
- attivare idonee procedure al fine di selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- prevedere, laddove possibile tenuto conto delle professionalità coperte nella dotazione organica dell’Unione, la rotazione del personale nei settori maggiormente esposti al rischio di corruzione;
- garantire l’idoneità, morale ed operativa, del personale chiamato ad operare nei predetti settori;
- assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla Trasparenza;
- assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconfiribilità e le incompatibilità dei dipendenti rispetto allo svolgimento di altre attività lavorative;



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



- assicurare la puntuale applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti.

Il presente Piano, inoltre, va correlato con gli altri Piani di prevenzione della Corruzione degli enti aderenti all'Unione, con i regolamenti sui controlli interni degli enti locali aderenti all'unione e con gli strumenti di programmazione dell'Unione.

Il Piano, attraverso un'analisi delle attività sensibili alla corruzione, sviluppa i seguenti contenuti:

- mappatura del rischio;
- gestione del rischio.

La mappatura del rischio comprende:

- a) l'identificazione delle aree di rischio;
- b) la collocazione nell'ambito di ciascuna area di rischio dei processi e delle attività dell'Ente;
- c) l'individuazione degli eventi dannosi (rischi/minacce) correlati a ciascuna area di rischio e processo;
- d) la valutazione del rischio, in relazione alla probabilità e impatto dell'evento dannoso.

La gestione del rischio comprende:

- a) l'individuazione delle azioni e misure di contrasto dei rischi (contromisure);
- b) l'associazione delle contromisure riferite alle aree di rischio e ai processi;
- c) l'indicazione dei responsabili dell'organizzazione e adozione delle contromisure;
- d) l'indicazione dei responsabili della verifica dell'attuazione delle contromisure.

Capo II

Organi e Personale

Art. 3

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano ed in particolare:

- a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva approvazione;
- b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- c) l'adozione o l'approvazione, ove possibile tenuto conto delle professionalità coperte nella dotazione organica dell'Unione, e anche su proposta dei Responsabili competenti, dell'elenco di personale da sottoporre a rotazione;
- d) cura anche su proposta dei Responsabili di Settore, la Formazione del Personale con riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente Piano;
- e) l'individuazione anche su proposta dei Responsabili competenti, del personale da inserire nei programmi di formazione;
- f) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;
- g) entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito web istituzionale dell'ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta.



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



2. Senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio, il Responsabile si può avvalere di una struttura, con funzioni di supporto, alle quali può attribuire responsabilità procedurali, ai sensi dell'art. 5 della l. r. n. 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2009, in quanto Organismo di Controllo Interno:

- prende parte attiva al processo di gestione del rischio;
- prende in considerazione, nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi connessi, riferendo di ciò al Responsabile;
- esercita specifiche attribuzioni collegate all'attività anticorruzione in materia di Trasparenza amministrativa ai sensi degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Art. 5

Il Revisore Unico dei Conti

Il revisore dei conti partecipa al processo di gestione del rischio e prende in considerazione, analizza e valuta nelle attività di propria competenza, e nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi connessi, e riferisce al Responsabile della prevenzione della Corruzione.

Art. 6

I Responsabili di Settore

1. I Referenti per l'attuazione e il monitoraggio del piano Anticorruzione sono, salva diversa disposizione, i Responsabili di Settore, ognuno per il proprio ambito di competenza.

2. I Referenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione per l'applicazione puntuale del Piano.

3. *Ex art. 16, co. 1 bis, 1 ter e 1 quater, d.lgs. 165/2001*, è compito dei Referenti:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività, svolte nell'ufficio a cui sono preposti, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione.

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale dei Referenti sui quali ricade l'obbligo di monitorare le attività, svolte nell'ufficio a cui è preposto, esposte al rischio di corruzione e di assumere i provvedimenti utili a prevenire i fenomeni corruttivi.

5. I Referenti informano periodicamente il Responsabile circa il monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e comunicano l'esito del monitoraggio al Responsabile per la Trasparenza che ne cura la pubblicazione sul sito web dell'Ente nell'apposita sezione.

6. I Referenti altresì:



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile affinché questi abbia elementi di valutazione e di riscontro sull'intera struttura organizzativa, sull'attività dell'Unione e sulle condotte assunte nonché sul costante monitoraggio dell'attività svolta dai Referenti, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale, e anche all'interno di apposite Conferenze dei Settori convocate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- osservano e fanno osservare le misure contenute nel Piano ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. n. 190 del 2012;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione ai sensi dell'art. 16 t.u.p.i.;
- assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti;
- assicurano la tracciabilità dei processi decisionali rispetto agli atti e ai provvedimenti di competenza;
- assicurano che siano scongiurate ipotesi di conflitto di interesse.

Art. 7

I dipendenti

1. Tutti i Dipendenti osservano le disposizioni del Piano e in ottemperanza allo stesso:
 - concorrono ad attuare la prevenzione ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. n. 190 del 2012;
 - partecipano al processo di gestione del rischio;
 - segnalano le situazioni di illecito al Responsabile, al proprio Responsabile di Settore e all'Ufficio Procedimenti Disciplinari *ex art. 54 bis* t.u.p.i.;
 - segnalano casi di personale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 *bis* della l. n. 241 del 1990 e degli artt. 6 e 7 del [d.p.r. n. 62 del 2013](#).
2. I dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione relazionano almeno una volta l'anno al Referente di riferimento il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata.
3. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Ibleide, è il Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) abilitato ad operare nella anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Art. 8

I collaboratori

Tutti i collaboratori dell'Amministrazione osservano le misure contenute nel Piano. Sono, inoltre, chiamati a segnalare con tempestività le situazioni di illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Capo III

Il Rischio

Art. 9

Individuazione delle attività a rischio – Mappatura - Valutazione - Trattamento



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



Nell'identificazione del rischio si è tenuto conto dei processi all'interno dell'Ente, al fine di individuare in che modo e attraverso quali comportamenti i processi potrebbero essere manipolati/alterati, per favorire interessi privati.

L'identificazione del rischio è avvenuta sulla base dei regolamenti e delle norme che regolano i procedimenti all'interno dell'Ente per poter identificare eventuali spazi di irregolarità e discrezionalità, relativi a:

- scelte;
- manipolazione dei criteri di scelta;
- violazione delle regole.

prevedendo sulla base del principio di gradualità del processo di gestione del rischio, contenuto nel PNA 2019 per le amministrazioni di ridotte dimensioni un adattamento graduale alla nuova metodologia del rischi, ossia “ *le diverse fasi di gestione del rischio , soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto nonché la valutazione e il trattamento dei rischi*” .

E' quindi possibile identificare, per la maggior parte degli elementi di un processo, specifiche tipologie di comportamenti a rischio, come di seguito rappresentate:

ELEMENTI →

TIPI DI CONDOTTE A RISCHIO

INPUT →

Eventi di corruzione finalizzati a modificare l'input del processo

OUTPUT →

Eventi di corruzione finalizzati a manipolare l'esito del processo

Flusso del processo-
richieste per
Sequenza attività →

Eventi di corruzione finalizzati a modificare il flusso di attività
la corretta e legittima esecuzione del processo

Scelte →

Eventi di corruzione che modificano le scelte compiute nel processo

Criteri di scelta →

Eventi di corruzione che modificano i criteri di scelta utilizzati nel processo

Conseguenze →

Eventi di corruzione che sfruttano le conseguenze (positive o negative) delle scelte

Tempi → Eventi di corruzione che incidono (in positivo o in negativo) sulle tempistiche del processo

Vincoli → Eventi di corruzione che sfruttano i margini di discrezionalità del processo, oppure utilizzano in modo improprio i vincoli del processo

Risorse → Eventi di corruzione che si realizzato abusando delle risorse destinate al processo



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



Informazioni → Eventi di corruzione che sfruttano le informazioni (riservate e non) acquisite durante l'esecuzione del processo

Comunicazione → Eventi di corruzione che sfruttano i flussi di comunicazione previsti dal processo

Tracciabilità → Eventi di corruzione che influenzano negativamente la tracciabilità del processo

Controlli → Gli eventi di corruzione realizzati sfruttando i controlli definiti sul processo

Interrelazioni con altri processi → Eventi di corruzione che possono essere generati da processi diversi da quello considerato (“interferenze”).

Pertanto si è proceduto alla individuazione delle seguenti attività a rischio:

1. Attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione

Le aree di rischio, già individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione, in conformità all'art.1, comma16, della legge 190/2012, sono le seguenti:

- a) Autorizzazioni o concessioni;
- b) Affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- c) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

2. Aree di rischio specifiche di cui all'allegato A

Tali aree, sono declinate come segue:

1. Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi;
2. Autorizzazioni;
3. Concessioni;
4. Procedure di scelta dei contraenti;
5. Esecuzione dei contratti;
6. Procedure di affidamento di incarico;
7. Prestazione Servizi;
8. Procedure di selezione e valutazione del personale;
9. Procedure di controllo;
10. Atti autoritativi;
11. Indennizzi, risarcimenti e rimborsi;
12. Rilascio certificazioni;

3. Rischi specifici

In relazione alle aree di rischio come sopra elencate si individuano i seguenti rischi specifici:

1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;
3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;
4. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;
5. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;
6. Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;
7. Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione, segreto d'ufficio;
8. Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante;
9. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;
10. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;
11. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;
12. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;
13. Mancata segnalazione accordi collusivi.

Tenendo conto delle dimensioni dell'Unione e delle difficoltà organizzative in capo all'unico Responsabile di P.O., si valuterà la possibilità di procedere ad una più dettagliata valutazione del rischio.

L'ente assume come priorità della propria attività amministrativa la sottoscrizione di protocolli di legalità con le associazioni dei datori di lavoro e con gli altri soggetti interessati e si impegna a dare concreta applicazione agli stessi.

Art. 10

Misure di prevenzione comuni a tutti i settori a rischio

1. Con il termine “misura” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente. Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista.

Una prima distinzione è quella tra:

- “misure comuni e obbligatorie” o legali (in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l'attuazione a livello di singolo Ente);
- “misure ulteriori” ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel Piano.

I Referenti hanno proceduto, sulla base del precedente Piano, al processo di identificazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità, coadiuvando il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella predisposizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione all'interno dell'organizzazione, con i relativi compiti e responsabilità.

2. Oltre alle specifiche misure indicate nella scheda infra riportata di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Piano, si individuano, in via generale, per il triennio 2022-2024, le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori di cui al precedente articolo:

a) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni:



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



a.1. Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale, tutti i procedimenti concernenti le attività ad alto rischio di corruzione devono essere conclusi con provvedimenti espressi assunti nella forma della determinazione amministrativa ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni, ecc.), salve le eccezioni di legge.

a.2. I provvedimenti conclusivi:

- devono essere sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza, specificando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria ed alle norme di riferimento.

- devono essere redatti con stile il più possibile semplice e diretto per consentire a chiunque di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.

a.3. Di norma il soggetto istruttore della pratica (Responsabile del procedimento) deve essere distinto dal titolare del potere di adozione dell'atto finale.

a.4. L'ordine di trattazione dei procedimenti, ad istanza di parte, è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti. Per i procedimenti d'ufficio si segue l'ordine imposto da scadenze e priorità stabilite da leggi, regolamenti, atti deliberativi, programmi, circolari, direttive, ecc.

b) Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

b.1. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti è uno degli indicatori più importanti di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, quale indicatore di correttezza dell'agire del pubblico ufficiale. Il ritardo nella conclusione del procedimento deve poter essere in ogni momento rilevata dal Responsabile di Settore in modo da:

- riconoscere i motivi che l'hanno determinata;
- intervenire prontamente con adeguate misure correttive.

b.2. A tal fine, il dipendente assegnato alle attività previste nel presente Piano deve informare tempestivamente il Responsabile di Settore dell'impossibilità di rispettare i tempi del procedimento e di qualsiasi altra anomalia rilevata, indicando le motivazioni di fatto e di diritto che giustificano il ritardo.

c) Monitoraggio dei rapporti, in particolare quelli afferenti alle attività a rischio di corruzione, tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

d) Meccanismi di rotazione: I Responsabili di Settore, previa verifica della possibilità di individuare figure professionali fungibili, favoriscono la rotazione dei dipendenti assegnati alle attività con più elevato rischio di corruzione e riferiscono in merito al Responsabile della prevenzione della corruzione.

e) Monitoraggio ex art. 35 bis del D.lgs 165/2001: ciascun Responsabile di Settore dovrà produrre al Responsabile dell'anticorruzione le dichiarazioni di insussistenza delle ipotesi previste dal suddetto articolo propria e dei dipendenti di riferimento.

f) Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità: i Responsabili di Settore dovranno produrre al Responsabile dell'anticorruzione una apposita dichiarazione di attestazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità, anche nel rispetto di quanto nella determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 recante «*Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili*».



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



g) Nell’ambito delle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria ogni Dirigente/Responsabile di Posizione Organizzativa dovrà curare all’interno del proprio Settore:

- la preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte dei singoli responsabili del procedimento;
- la predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare;
- l’utilizzo di sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da consultare;
- l’adozione di Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013;
- la check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate;
- la previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante;
- la comunicazione al Responsabile di Settore della eventuale presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante);
- la verifica puntuale da parte dell’ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei;
- le direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro;
- l’avviso volontario per la trasparenza preventiva;
- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l’iscrizione.

Nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica e di contratti pubblici si richiama inoltre il puntuale rispetto delle linee guida ANAC in materia ed in particolare delle seguenti Linee Guida ANAC:

- Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;
- Linee Guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- Linee Guida n. 5 - Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici;
- Linee Guida n. 7 - Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016;
- Linee Guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili;



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



- ANAC - Linee guida n. 9 - Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato;
- ANAC - Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali. (Delibera n. 907) (GU Serie Generale n. 264 del 13-11-2018).

Art.11

Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale

1. Ai sensi dell'art.35-*bis* del D.Lgs. n.165/2001, così come introdotto dall'art.1 comma 46 della Legge n.190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. Il dipendente è tenuto a comunicare - non appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della Prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

3. Ai sensi dell'art.6-*bis* della L. n.241/90, così come introdotto dall' art.1 comma 41 della Legge n.190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici. I Responsabili di Settore formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Comunale ed al Presidente dell'Unione.

4. Ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016/50 al fine di contrastare fenomeni corruttivi nelle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e garantire la parità di trattamento degli operatori economici, viene disciplinata l'ipotesi del conflitto di interesse avendo riguardo alla necessità di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dell'intera procedura relativa al contratto pubblico, qualunque sia la modalità di selezione del contraente. La norma ribadisce inoltre l'obbligo di comunicazione all'amministrazione/stazione appaltante e di astensione del personale che si trovi in una situazione di conflitto di interesse, pertanto i dipendenti assoggettati a tale disciplina sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni situazione di conflitti di cui al citato art 42 ai loro superiori gerarchici. I responsabili di settore formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al segretario e al Presidente dell'Unione.

5. Ai sensi dell'art. 54-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla LEGGE 30 novembre 2017, n. 179, il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaromonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



illecite di cui é venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Tali tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa è tenuto all'interno del proprio Settore a curare la raccolta di eventuali segnalazioni da parte del dipendente “Whistleblower”, attraverso apposite linee-guida, nel pieno rispetto della tutela dell'anonimato del dipendente e facendo riferimento agli aggiornamenti in materia sul sito dell'ANAC nell'apposita sezione Whistleblowing.

6. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al D.Lgs. n.165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53 comma 1-*bis*, relativo al divieto di conferimento di incarichi di Responsabile di Settore, deputati alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

7. Ai sensi dell'art.53 comma 3-*bis* del D.Lgs. n.165/2001 è altresì vietato ai dipendenti svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:

- a) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;
- b) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



c) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

8. Nei casi espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre fonti normative, possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, purchè autorizzati. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dal Responsabile di Settore individuato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Per i Responsabili di Settore, l'autorizzazione all'esercizio di incarichi esterni è data dal Presidente dell'Unione.

9. Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell'incarico non comporta alcuna incompatibilità, né di diritto, né di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

10. I dipendenti che cessino dal servizio, nei tre anni successivi non potranno svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali stipulati dall'Unione negli ultimi tre anni di servizio del dipendente.

11. In caso di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell'ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 12

I controlli interni

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, viene in considerazione il sistema dei controlli interni che debbono essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione.

Per dare attuazione a tale disposizione, si provvederà secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per i controlli interni.

In particolare, rilevante ai fini dell'analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell'ente, è il controllo successivo sugli atti, che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità del presente piano.

Le modalità e periodicità dei controlli e le relative responsabilità sono disciplinate nel citato regolamento comunale.

Art.13

Tutela dei dipendenti che segnalano illegittimità

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 la legge sul Whistleblowing, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, la LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 detta le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Il provvedimento tutela i cosiddetti “whistleblower”, prevedendo fra l'altro che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



garantita la riservatezza dell'identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito. Per quanto riguarda la Pubblica amministrazione, in caso di misure ritorsive dovute alla segnalazione, l'ANAC informerà il Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza e potrà irrogare sanzioni da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile, mentre in caso di licenziamento il lavoratore sarà reintegrato nel posto di lavoro, sarà onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali provvedimenti adottati nei confronti del dipendente motivati da ragioni estranee alla segnalazione. Nessuna tutela sarà tuttavia prevista nei casi di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave.

Per rispondere ai nuovi compiti assegnati dalla legge, ciascun Referente è tenuto, all'interno del proprio Settore, ad attenersi a quanto riportato dalla L. n. 179/2017 ed a curare la raccolta di eventuali segnalazioni da parte del dipendente “Whistleblower”, attraverso apposite linee-guida, nel pieno rispetto della tutela dell'anonimato del dipendente, a tal fine i referenti dovranno attenersi a quanto contenuto al seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/SegnalIllecitoWhistleblower> e al costante aggiornamento sul sito dell'ANAC.

Art.14

Codice di condotta

A tutto il personale dell'Ente, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art.1, comma 44, della L. n.190/2012, adottato dall'Ente, cui si fa integrale rinvio.

Art. 15

Sanzioni

- Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

Capo IV

La formazione

Art. 16

Il Piano Triennale di Formazione del Personale

L'attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione è di carattere obbligatorio, nel corso dell'anno saranno svolte in particolare le seguenti attività:

- Per i dirigenti/responsabili: la legge anticorruzione, il Piano di Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza, il codice di comportamento;
- Per i dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione: formazione in materia di appalti.



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



L'ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una adeguata formazione ai dirigenti/responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.

CAPO V

LA TRASPARENZA

Art. 17

Principio generale

La nozione di “trasparenza”, introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 nell’ambito di un generale progetto di riforma della pubblica amministrazione inteso a migliorarne l’efficienza, ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, anche in considerazione dei recenti e penetranti interventi legislativi che ne hanno potenziato il contenuto e la portata e definito le modalità di attuazione.

La legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha infatti individuato nel principio di trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha, in particolare, conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l’istituto dell’accesso civico.

Ai sensi dell’art.1 D.Lgs.33/2013 la trasparenza è intesa come “come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.” Essa inoltre “concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della nazione. Essa è garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.”

Il PNA 2016 fornisce alcune indicazioni più specifiche sulla misura della trasparenza, in particolare, in considerazione del suo ruolo fondamentale per la prevenzione della corruzione e per lo sviluppo della cultura della legalità, le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari del PNA sono invitati a rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

Occorre ricordare che il d.lgs. n. 97/2016 ha apportato rilevanti novità al previgente quadro normativo in materia di trasparenza. Oltre al nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza, il decreto, nell’intento di ridurre gli oneri gravanti sulle pubbliche amministrazioni, ha introdotto alcune importanti misure di semplificazione:



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



- l'ANAC, in sede di adozione del PNA, può prevedere, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, modalità semplificate per il rispetto degli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, modulandoli, quindi, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte;
- è introdotta la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali.
- è previsto che, qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del medesimo decreto, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati.

Oggi la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tale senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, laddove ha ritenuto che “La trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere un'azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa” (CDS sez. consultiva per atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515 parere reso sullo schema di decreto n. 97/2016).

Il nuovo comma 8 dell'articolo 1 della l. n. 190/2012, introdotto dal d.lgs. n. 97/2016, prevede che l'organo di indirizzo che adotta il PTPC ne curi la trasmissione all'ANAC.

Al riguardo, l'ANAC ha precisato che, in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun documento all'ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti Prevenzione della Corruzione”. I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti, inoltre, devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, inoltre, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione ed alla cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, comma 2, let. M) della Costituzione Italiana (art. 1, comma 3., D. Lgs., 33 /2013).

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, comma 36, della l. 190/2012 aveva sancito. Dal richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “*integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione della cattiva amministrazione*” (C. Cost. Sentenza n. 20/2019). La stessa Corte Costituzionale ha considerato che con la legge 190/2012 “*La trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio – argine alla diffusione di fenomeni di corruzione*” e che le modifiche al D.Lgs. 33/2013, introdotte dal D. Lgs. N. 97/2017, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza aggiungendovi la finalità di “*tutelare i diritti dei cittadini*” e “*promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa*”. La Corte ha riconosciuto, inoltre, che i principi di pubblicità e trasparenza trovano riferimento nella



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



costituzione italiana in quanto corollario del principio democratico, (art. 1 Cost.) e del buon funzionamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.)

Nella seduta del 28 dicembre 2016 il Consiglio dell'ANAC ha approvato inoltre le prime Linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Trasparenza (d.lgs. 97/2016). Tra le modifiche di maggior rilievo previste dalla normativa l'unificazione fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza.

La delibera n. 1310 del 28-12-2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», in linea con quanto indicato nel PNA 2016, ha l'obiettivo di fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute.

Le citate Linee guida sono suddivise in tre parti. Una prima parte illustra le modifiche di carattere generale che sono state introdotte dal d.lgs. 97/2016, con particolare riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, alla programmazione della trasparenza e alla qualità dei dati pubblicati. Nella seconda parte si dà conto delle principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione disciplinati nel d.lgs. 33/2013. Nella terza parte sono fornite alcune indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi e l'accesso civico in caso di mancata pubblicazione di dati. In allegato alle Linee guida è stata predisposta, in sostituzione dell'allegato 1 della delibera n. 50 del 2013, una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.

Per quanto sopra si rinvia al seguente link, con l'obbligo di attenersi alle stesse:

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.LGdet.pdf>

Si rinvia, inoltre, alle modalità di semplificazione in materia di trasparenza, previste dall'Aggiornamento 2018 al PNA, come specificate in premessa e come meglio chiarite dall'Autorità con riferimento in particolare ai “*Collegamenti ipertestuali*” e alla “*Semplificazione su singoli obblighi*”, anche in prospettiva di poter utilizzare un software in open source che non comporti spese di acquisizione e/o gestione e adeguamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile della Trasparenza si avvale dell'ausilio delle posizioni organizzative cui è demandato nello specifico e per competenza, la corretta pubblicazione sul sito dei dati, informazioni e documenti.

Ciascuna posizione organizzativa in ragione della propria competenza istituzionale, desumibile dal regolamento degli uffici e dei servizi, coadiuvati dai subreferenti in materia di anticorruzione e trasparenza, provvede, pertanto, a pubblicare, aggiornare e trasmettere i dati, le informazioni ed i documenti così come indicato espressamente nel D.Lgs. n. 33/2013.

A garanzia della massima trasparenza dell'azione amministrativa, come già sopra indicato nell'ambito degli obiettivi strategici, ogni provvedimento amministrativo deve menzionare il percorso logico - argomentativo sulla cui base la decisione è stata assunta, affinché sia chiara a tutti la finalità pubblica perseguita. Solo attraverso una adeguata e comprensibile valutazione della motivazione si è concretamente in grado di conoscere le reali intenzioni dell'azione amministrativa.



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



Art. 18

L'accesso civico

Il D. Lgs. n. 33/2013, c.d. “decreto trasparenza”, individua, a seguito della recente novella legislativa introdotta con D. Lgs. n. 97/2016, due distinte forme di accesso, che vanno ad affiancarsi alla “tradizionale” figura di accesso documentale, disciplinata dalla L. n. 241/1990.

In particolare, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, per “accesso civico” si intende l’accesso ai documenti rispetto ai quali sussiste un obbligo di pubblicazione in capo alle pubbliche amministrazioni. Esso, pertanto, riguarda l’accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione. Tali documenti possono essere richiesti da chiunque nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.

L’istituto del c.d. “accesso generalizzato” è, invece, delineato nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).

Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato articolo 1, comma 1, del decreto trasparenza ridefinisce come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non più solo finalizzata a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, ma soprattutto, e con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.

L’intento del legislatore è ancor più valorizzato in considerazione di quanto già previsto nel co. 2 dell’art. 1 del decreto trasparenza secondo cui la trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, e integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. La trasparenza diviene, quindi, principio cardine e fondamentale dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini.

Come previsto nella legge n. 190/2012, il principio della trasparenza costituisce, inoltre, misura fondamentale per le azioni di prevenzione e contrasto anticipato della corruzione. A questa impostazione consegue, nel novellato decreto n. 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l’attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all’adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell’accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all’informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto costituiscono eccezioni.

L’accesso generalizzato, si precisa, non sostituisce l’accesso civico “semplice” (c.d. “accesso civico”) previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall’inciso inserito all’inizio del comma 5 dell’art. 5, “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta l’attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l’accesso generalizzato. L’accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

Resta ferma, in ogni caso, la necessità che l’istanza di accesso identifichi i dati, le informazioni o i documenti richiesti o, quantomeno, gli elementi che li rendano facilmente identificabili, non essendo, pertanto ammesse richieste a carattere esplorativo o generiche, né ammissibili richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti, tali da comportare carichi di lavoro che compromettano il buon funzionamento dell’amministrazione.

Inoltre, l’amministrazione non è tenuta all’obbligo di rielaborazione dei dati ai fini dell’accesso, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute o gestite dall’amministrazione. Il rilascio di copia di documenti è subordinato al pagamento delle spese di riproduzione.

In caso di richiesta di accesso generalizzato, l’amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai soggetti contro interessati, ove individuati, secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art.5 D.Lgs.33/2013.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dal ricevimento a protocollo dell’istanza, secondo le forme e modalità disciplinate dai commi 6 e ss. del citato art.5.

L’accesso civico può essere differito o negato solo con riferimento ai casi espressamente previsti dall’art.5 bis del D.Lgs.33/2013, da interpretarsi comunque in senso restrittivo, dato che limitano un diritto di rilevanza costituzionale quale il diritto all’accesso e alla trasparenza della pubblica amministrazione.

Da ultimo il Consiglio dell’ANAC ha approvato nella seduta del 28 dicembre 2016 le Linee guida per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato, il cosiddetto Foia. Il documento ha ottenuto l’intesa del Garante della privacy, il parere favorevole della Conferenza unificata e ha recepito le osservazioni formulate dagli enti territoriali.

Si rinvia, pertanto, integralmente a quanto contenuto nella Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) - Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs.33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Per quanto sopra si rinvia al seguente link, con l’obbligo di attenersi alle stesse:

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1309/del.1309.2016.det.LNfoia.pdf>

Ad oggi non risultano pervenute agli atti dell’Unione richieste di tali tipologie.



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



Art. 19

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, come indicato nell'Aggiornamento 2018 al PNA, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. In generale, in



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali, *«Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati»* in www.gpdp.it).

La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenute dalla P.A., ha riconosciuto che entrambi i diritti sono “contemporaneamente tutelati sia dalla costituzione che dal diritto europeo primario e derivato” (C. Cost. Sent n. 20/2019). Ritiene la Corte che se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova sia riferimenti nella costituzione italiana (art. 2, 14, 15 Cost.), sia specifica protezione nella varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con uguale rilievo si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 1 comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

In particolare, nella richiamata sentenza, la corte precisa che il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che “ *richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di questi obiettivi*”. L'art. 3 Cost., integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione.

Pertanto, al principio di trasparenza, nonostante non trovi espressa previsione nella Costituzione, si riconosce rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt.1 e 97 Cost.).

Sulla base di quanto sopra detto, i Responsabili di P.O. dell'Unione, quali Responsabili della Protezione dei Dati sono chiamati a rispettare gli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali, attenendosi a quanto specificatamente indicato dal Garante per la protezione dei dati personali, tenendo presente la regola generale del temperamento fra i vari interessi confliggenti dinanzi al rispetto degli obblighi, già richiamati, previsti in materia di trasparenza.

Il Responsabile della Trasparenza ha proceduto a trasmettere a tutti i Referenti del Piano apposito registro dei trattamenti dei dati e apposito registro accountability al fine del monitoraggio costante del rispetto del trattamento dati.



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



Art. 20

Gli obiettivi e gli obblighi di pubblicazione

L'allegato alle Linee guida di cui alla delibera n. 1310 del 28-12-2016 sostituisce la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, contenuta nell'allegato 1 della delibera n. 50/2013. La tabella recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web denominata “Amministrazione trasparente”. Alla luce delle modifiche intervenute nella sezione per l'abrogazione di taluni obblighi, l'Ente è tenuto comunque garantire l'accessibilità dei dati che sono stati pubblicati ai sensi della normativa previgente. L'amministrazione continuerà a mantenere pubblicati i dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 97/2016, fino alla scadenza naturale dell'obbligo nei termini indicati all'art. 8 del d.lgs. 33/2013. A tal fine, nell'allegato 1 sono evidenziate in grigio le sotto-sezioni di primo e secondo livello relative ai predetti dati.

Per quanto sopra si rinvia al seguente link, con l'obbligo della puntuale attuazione di quanto contenuto nel suddetto allegato:

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anaccdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.All.pdf>

L'Unione si impegna, pertanto, a porre in essere quanto previsto dalle «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», secondo cui ciascuna posizione organizzativa in ragione della propria competenza istituzionale, desumibile dal regolamento degli uffici e dei servizi, provvede a trasmettere, pubblicare e aggiornare i dati, le informazioni ed i documenti così come indicato espressamente nel D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 21

Profili sanzionatori

1. Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce:

- elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione;
- oggetto di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei Responsabili di Settore.

Art. 22

Entrata in vigore.

1. Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione entra in vigore a seguito della esecutività della relativa deliberazione di adozione.

2. Il Responsabile per la Trasparenza ne cura altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'unione nell'apposita Sezione.



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



3. Tutti i dipendenti dell'ente, all'atto dell'assunzione sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Segretario - Responsabile della prevenzione della corruzione, la conoscenza e presa d'atto del Piano.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Piano, si rinvia dinamicamente a quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti e futuri, dal Piano Nazionale Anticorruzione, nonché alle indicazioni e alle Linee Guida dell'ANAC, di tutti gli organi competenti e alle apposite direttive del Responsabile della Prevenzione della corruzione.

ALLEGATO A

AREE DI RISCHIO	NATURA DEI RISCHI	MISURE SPECIFICHE	ULTERIORI MISURE DI
-----------------	-------------------	-------------------	---------------------



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



		DI PREVENZIONE E CONTRASTO	PREVENZIONE E CONTRASTO
Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi	<p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>Uso distorto e manipolato della discrezionalità in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p> <p>Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;</p>	<p>Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza;</p> <p>Introduzione, ove possibile, di sistemi di rotazione del personale addetto;</p> <p>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;</p> <p>Pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali;</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;</p>



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



<p>Autorizzazioni</p>	<p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante</p>	<p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p>	<p>Attuazione Piano della Trasparenza</p> <p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;</p>
<p>Concessioni</p>	<p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>Abuso di procedimenti proroga - rinnovo -</p>	<p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;</p>	<p>Attuazione Piano della Trasparenza</p> <p>Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;</p> <p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;</p>



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



	<p>revoca – variante;</p> <p>Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;</p>		
<p>Procedure di scelta dei contraenti</p>	<p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;</p>	<p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;</p> <p>Utilizzo del sistema AVCpass</p> <p>Pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali;</p>	<p>Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;</p> <p>Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p> <p>Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, e forniture, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento;</p>
<p>Esecuzione dei</p>	<p>Abuso di procedimenti proroga - rinnovo -</p>	<p>Controllo dei requisiti come da normativa</p>	<p>Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e</p>



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



contratti	revoca - variante;	vigente; Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	sintetica formulazione
Procedure di affidamento di incarico	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; Uso distorto e manipolato della discrezionalità, in materia di scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; Irregolare composizione di commissione - nomina commissari non adeguati o compiacenti;	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti; Pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali;	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



	Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;		
Prestazione Servizi	<p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;</p> <p>Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione segreto d'ufficio;</p> <p>Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;</p>	<p>Controlli di regolarità amministrativa;</p> <p>Pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali;</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta;</p>
Procedure di selezione e valutazione del personale	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;	Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di concorso pubblico;



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



	<p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;</p> <p>Irregolare o inadeguata composizione di Commissioni di gara, concorso, ecc.;</p> <p>Previsione di requisiti “personalizzati” allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;</p>	<p>incarichi</p> <p>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;</p>
Procedure di controllo	Omissione dei controlli di merito o a campione	Introduzione, ove possibile, di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
Atti autoritativi	<p>Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l’adozione di scelte discrezionali;</p> <p>Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;</p>	<p>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;</p> <p>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</p>	Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi - Monterosso Almo - Giarratana
PROVINCIA DI RAGUSA



Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;	Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;
Rilascio certificazioni	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati -violazione segreto Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	